



COMUNE DI FAEDO

Provincia di Trento
Via S. Agata n. 5 – C.A.P. 38010
Telefono 0461 650133 – fax 0461 651135
e-mail: info@comune.faedo.tn.it
pec: comune@pec.comune.faedo.tn.it
Partita I.V.A. e C.F.: 00296490220

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

Il c.d. "Piano Cottarelli", documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 e la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) hanno imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione", tale da produrre risultati già entro la fine del corrente esercizio 2015. In particolare, il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" suddetto:

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Nel corso degli anni, il Comune di Faedo ha assunto alcune partecipazioni in società e/o consorzi che svolgono attività, diverse dall'erogazione di servizio pubblico, ma d'interesse per la collettività amministrata.

Con deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.2010, esecutiva, il Comune ha provveduto a verificare le proprie partecipazioni, confermando il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune nelle società, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008 (L. 244/2007).

Attualmente il comune di Faedo detiene partecipazioni nelle seguenti società.

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI – soc. cooperativa. Aderiscono alla società i comuni, le comunità della provincia di Trento, nonché i BIM. Ha lo scopo di promuovere azioni coordinate per ottenere economie di spesa. Fornisce servizi di consulenza e formazione.

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SpA. Gestisce il servizio idrico integrato per i comuni della piana Rotaliana (Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave san Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Zambana) e quello di produzione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica per i comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele all'Adige e Tuenno.

TRENTINO RISCOSSIONI Spa. Società di sistema. L'attività principale consiste nella riscossione delle entrate affidate dagli enti soci e nella gestione completa delle sanzioni amministrative relative al Codice della strada. Il Comune di Faedo che ha acquisito le quote gratuitamente dalla Provincia Autonoma di Trento ha affidato alla società il servizio di riscossione delle sanzioni amministrative relative al Codice della strada.

INFORMATICA TRENTINA Spa. Società di sistema. Ha l'obiettivo di diffondere nel settore pubblico le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni contribuendo all'ammodernamento dei sistemi informativi pubblici, anche tramite progetti di innovazione tecnologica che valorizzino le competenze e le esperienze delle imprese ICT del sistema locale. Il Comune di Faedo che ha acquisito le quote gratuitamente dalla Provincia Autonoma di Trento ha affidato alla società il servizio di fornitura e assistenza software (posta elettronica, posta elettronica certificata, protocollo informatico P.I.Tre., albo telematico del Trentino).

AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE. È un consorzio azienda frutto della trasformazione avvenuta in data 1.12.1995 del "Consorzio C5 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti."

Si ritiene che il Comune sia in linea con il rispetto dei principi sanciti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014 e che non sussistano motivazioni particolari per modificare il quadro delle partecipazioni.

L'Amministrazione intende mantenere la situazione delineata anche alla luce del fatto che l'attuale legislatura è in scadenza e che dunque eventuali diverse decisioni si ritiene debbano essere rimesse alla nuova Amministrazione.

Il Comune è comunque impegnato a controllare, come richiesto dalle norme vigenti in materia, le suddette società controllate vigilando sul rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia. L'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della L.P. 16/06/2003, n. 3. In particolare AIR spa è soggetto alla vigilanza del comune di Mezzolombardo, ASIA è soggetto alla vigilanza del comune di Lavis.

Di seguito si espone il quadro delle partecipazioni che il Comune intende mantenere:

ragione sociale	data inizio	% partecipazione	finalità
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	9.07.1996	0,42%	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	1.01.2015	0,004%	Produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore; distribuzione di gas naturale; gestione del servizio idrico integrato

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	4.08.2009	0,0058%	accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	19.04.2011	0,0051%	gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE	1995	0,77%	gestione del servizio di raccolta rifiuti

Il presente piano potrà essere suscettibile di integrazioni e/o modifiche da parte dell'Amministrazione che subentrerà all'attuale, posto che eventuali diverse scelte strategiche con riferimento alle partecipazioni detenute potrebbero essere proprio oggetto del documento programmatico della nuova amministrazione; ciò naturalmente fermi restando i termini previsti dalla normativa per l'attuazione delle azioni previste nel piano e per la redazione della relazione da inviare alla Corte dei Conti entro il 31.03.2016.



COMUNE DI FAEDO

Provincia di Trento
Via S. Agata n. 5 – C.A.P. 38010
Telefono 0461 650133 – fax 0461 651135
e-mail: info@comune.faedo.tn.it
pec: comune@pec.comune.faedo.tn.it
Partita I.V.A. e C.F.: 00296490220

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE DI FAEDO

Con deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.2010, esecutiva, il Comune ha provveduto a verificare le proprie partecipazioni, confermando il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dal Comune nelle società di seguito indicate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008 (L. 244/2007): Consorzio dei Comuni Trentini, Società Cooperativa; Trentino Riscossioni S.p.a; Informatica Trentina S.p.A.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 26.11.2014, esecutiva, è stata decisa la partecipazione azionaria in Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A" (AIR Spa) con affidamento della gestione "in house" del servizio idrico integrato. La società AIR spa è soggetta alla vigilanza del comune di Mezzolombardo, socio di maggioranza, che con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 21.05.2013 ha individuato gli indirizzi e criteri che impegnano la società a rispettare le misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della LP 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20.09.2012.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Denominazione CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: = 2012: = 2013: =
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: 2.092,93 Euro per acquisizione di beni e servizi 2012: 2.080,21 Euro per acquisizione di beni e servizi 2013: 4.026,85 Euro per acquisizione di beni e servizi
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Calari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 (finanziaria 2008)

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Faedo, con la deliberazione n. 40 di data 22.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel Consorzio dei Comuni Trentini Soc. cooperativa, la cui attività consiste nella produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il consorzio fornisce agli enti soci, oltre a diversi servizi a pagamento, una continua e gratuita attività di consulenza, in materia di personale, lavori pubblici, commercio, tributi, ecc..., particolarmente importante in considerazione della specificità della normativa locale rispetto a quella nazionale.

In diversi casi ha assunto il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilevanza (es. assicurazioni). Valutato pertanto il ruolo, unico, svolto dalla società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

Denominazione AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA – A.I.R. S.p.A.

Data di costituzione:	11/02/02
Sede legale:	Via Milano, n. 10 - 38017 Mezzolombardo
Oggetto Sociale:	Produzione, trasporto, trattamento, distribuzione, vendita energia elettrica e calore; distribuzione di gas naturale; gestione del servizio idrico integrato
Capitale sociale al 31.12.2013:	16.182.850 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,004%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 668.661 Euro 2012: 748.298 Euro 2013: 760.250 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	=
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	=
Organo amministrativo:	Presidente Consiglio Amministrazione: Chini Luigi Consiglieri: Martinatti Franco, Dallago Gianni, Bezzi Massimo, Fadanelli Livio, Giuliani Mauro, Pasquali Giorgio, Giovannini Andrea
Organo di controllo:	Presidente del Collegio Sindacale: Dalsass Valter Sindaci: Jannaccone Mario, Corradini Lucia Società di revisione: TREVOR SRL

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Con deliberazione consiliare n. 32 del 26.11.2014, esecutiva, è stata decisa la partecipazione azionaria in Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A" (AIR Spa) con affidamento della gestione "in house" del servizio idrico integrato.

La società eroga servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato e quello di distribuzione dell'energia elettrica. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Al fine di superare la precedente frammentazione della gestione del servizio idrico integrato, migliorandone i livelli qualitativi e riducendo le tariffe all'utenza nonché allo scopo di integrare gli impianti in un unico sistema interconnesso, incrementando l'affidabilità e l'economicità d'esercizio, i comuni della comunità Rotalina Koenigsberg hanno determinato di affidare il SII ad un unico soggetto pubblico locale, individuato nella società in house AIR Spa costituita tra i comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e S. Michela all'Adige;

L'ingresso dei nuovi soci in AIR S.p.A. è stato realizzato con la costituzione di azioni speciali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2348, 2351 e 2376 del codice civile. Nel rispetto delle norme di diritto societario e di tutela del principio del controllo analogo, si è previsto l'aumento del capitale sociale di A.I.R. S.p.A. da € 16.182.850,00 ad € 16.212.020,00 con l'emissione di 2.917

nuove azioni speciali del valore nominale di € 10,00 l'una, riservate a ciascuno degli otto comuni appartenenti alla comunità ed attribuite in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Il Comune di Faedo ha acquisito n. 62 azioni speciali del valore nominale di 10,00 Euro ciascuna e quindi per un valore complessivo di Euro 620,00. Con deliberazione n. 32 del 26.11.2014, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il progetto e la relativa convenzione, relativi alla gestione associata del servizio idrico integrato fra i comuni dell'ambito territoriale Rotaliana-Königsberg. Dal primo gennaio è attivo il nuovo servizio sull'intero terro della Comunità.

Denominazione TRENTINO RISCOSSIONI Spa

Data di costituzione:	1 dicembre 2006
Sede legale:	via Romagnosi 11 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
Capitale sociale al 31.12.2014:	1.000.000,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,0058%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 330.375,00 Euro 2012: 256.787,00 Euro 2013: 213.930,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: = 2012: = 2013: =
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 687,49 aggio a carico ente 2012: 14,40 aggio a carico ente 2013: 17,83 aggio a carico ente
Organo amministrativo:	Alberto Rella (Presidente del CdA) nominato dalle Autonomie Locali
Organo di controllo:	Tomaso Ricci (membro del collegio sindacale) nominato dalle Autonomie locali

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 (finanziaria 2008)

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Faedo, con la deliberazione n. 40 di data 22.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Trentino Riscossioni Spa, per la gestione delle violazioni amministrative e riscossione dei relativi proventi. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Denominazione INFORMATICA TRENTINA Spa

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	via Gilli 2 – 38121Trento
Oggetto Sociale:	gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
Capitale sociale al 31.12.2014:	3.500.000,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,0051%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.351.163,00 Euro 2012: 2.847.220,00 Euro 2013: 705.703,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 128,54 Euro per dividendi 2012: 109,21 Euro per dividendi 2013: 27,07 Euro per dividendi
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	=
Organo amministrativo:	Presidente CdA Boschini Paolo, vice presidente del CdA Nardin Antonietta, consiglieri: Parolari Alessio, Girardi Caterina, Dematté Renato
Organo di controllo:	presidente del collegio sindacale Cimmino Francesco, sindaci: Sandri Mariangela, Bonomi William, società di revisione: Pricewaterhousecoopers S.P.A.

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 (finanziaria 2008)

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Faedo, con la deliberazione n. 40 di data 22.12.2010, ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Informatica Trentina Spa, per la gestione dei servizi informatici e delle telecomunicazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Denominazione AZIENDA SPECIALE DI IGIENE AMBIENTALE

Data di costituzione:	1995
Sede legale:	via G. Di Vittorio 84 – 38015 Lavis
Oggetto Sociale:	gestione del servizio di raccolta rifiuti
Capitale sociale al 31.12.2013:	489.680,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,77%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.755,00 Euro 2012: 94.321,00 Euro 2013: (-) 332.707,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	=
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	=
Organo amministrativo:	Presidente Lorenzo Fedrizzi. Consigliere Berteotti Marco, Gottardi Luca, Bonadiman Roberto, Achler Massimiliano
Organo di controllo:	

Con deliberazione giunta numero 20 di data 18/03/2013 è stato individuato nel Comune di Lavis il referente per la concreta attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e dal protocollo d'intesa del 20 settembre 2012, in nome e per conto del comune di del Comune di Faedo nei confronti dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA). Con il provvedimento il Comune ha fatto proprio l'atto di indirizzo all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) al fine di impegnare gli organi di detto organismo al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20 settembre 2012.

CONCLUSIONI

Le partecipazioni detenute dal Comune di Faedo rispondono ad esigenze di gestione efficiente di servizi indispensabili e di governance del sistema trentino. Sono di valore limitato e condivise con il complesso degli enti locali trentini.

Si ritiene debbano essere mantenute nel portafoglio dell'ente. In vista delle imminenti elezioni amministrative si rimette all'amministrazione subentrante la valutazione di eventuali integrazioni o modificazioni al presente piano

Faedo 31 marzo 2015



IL SINDACO
(Bruno Faustini)

